

di MARIO CASSARO

Bonus giovani: pubblicato il decreto attuativo

Pubblicato il decreto che definisce le modalità operative per l'applicazione del c.d. Bonus Giovani previsto dal Decreto Coesione. Si riepilogano le caratteristiche dell'incentivo.

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale che definisce finalmente l'operatività dell'esonero contributivo "Bonus Giovani", introdotto dall'art. 22 del D.L. 60/2024 (Coesione) convertito con modificazioni dalla L. 95/2024. L'esonero in esame spetta ai **datori di lavoro privati** che, nel periodo compreso tra il **1.09.2024 e il 31.12.2025**, assumono **personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformano un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato**. I lavoratori che consentono di applicare l'agevolazione devono possedere, alla data dell'evento incentivato, 2 requisiti fondamentali:

- non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- non essere mai stati occupati a tempo indeterminato.

Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato; tuttavia, è rilevante sottolineare che sono inclusi nell'ambito applicativo i soggetti che abbiano avuto un precedente rapporto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto a tempo indeterminato, nonché coloro che sono stati precedentemente occupati a tempo indeterminato presso un datore di lavoro che ha beneficiato solo parzialmente dell'esonero in esame. Sono inoltre esclusi i datori di lavoro che soddisfano i requisiti di "impresa in difficoltà" ai sensi del Regolamento UE 651/2014 o che non hanno restituito aiuti di Stato oggetto di decisione di recupero.

L'agevolazione, riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi, si concretizza in un abbattimento totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi Inail), nel **limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore**.

Assume particolare rilevanza la previsione di un regime differenziato per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Per le assunzioni con sede di lavoro effettiva in tali regioni, il limite massimo dell'esonero è elevato a 650 euro mensili, fermo restando che l'agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali, ma l'assunzione deve avvenire dalla data di autorizzazione della Commissione europea (31.01.2025) fino al 31.12.2025.

La disciplina attuativa subordina la fruizione dell'esonero a requisiti particolarmente stringenti:

- **rispetto delle condizioni di regolarità contributiva**, adempimento degli obblighi di legge e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (art. 1, cc. 1175 e 1176, L. 296/2006);
- **osservanza dei principi generali di fruizione degli incentivi** ex art. 31 del D.Lgs. 150/2015;
- **assenza di licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo o collettivo nei 6 mesi precedenti l'assunzione, nella medesima unità operativa;
- **impegno a non licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto** con l'esonero o un altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità operativa, nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, pena la revoca del beneficio.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive; tuttavia, risulta compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 (c.d. maxi-deduzione del costo del lavoro).

L'accesso all'esonero richiede la preventiva presentazione di una domanda telematica all'Inps, con le modalità e nei termini che saranno indicati dall'Istituto. In riferimento alle assunzioni di lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno, la domanda deve essere presentata necessariamente prima dell'assunzione, pena l'inammissibilità al beneficio. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'Inps opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo, e il richiedente dispone di un termine perentorio di 10 giorni per procedere all'assunzione e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.